



01 Febbraio 2012

Il decreto legge 201/2011(cd Decreto Monti), ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, una nuova normativa in materia di imposta di bollo sugli strumenti/prodotti finanziari nonché un'imposta di bollo "speciale" sulle attività finanziarie oggetto di rimpatrio (cd. bollo sugli scudi).

1. Imposta di bollo sugli strumenti/prodotti finanziari

La nuova norma sostituisce la precedente emanata dal decreto legge 98/2011 (Tremonti) che ha trovato applicazione per il solo secondo semestre 2011

La nuova disciplina prevede un ambito applicativo molto più ampio rispetto alla previgente. Il nuovo bollo, infatti, si applica su tutti gli strumenti e/o prodotti finanziari a prescindere da eventuali obblighi di rendicontazione e dalla modalità di detenzione degli stessi (la precedente normativa comportava invece l'applicazione del bollo unicamente agli strumenti finanziari detenuti in un deposito titoli).

Da un punto di vista sostanziale questo cambio di impostazione comporta l'assoggettamento al bollo anche degli OICR (fondi comuni e Sicav), delle gestioni di portafoglio, delle Unit Linked, e di eventuali altri prodotti assicurativi a contenuto finanziario. Restano invece esclusi dall'applicazione della norma in commento i depositi liquidità che non scontano alcun bollo e i conti correnti bancari e postali per i quali è dovuta un'imposta annuale di 34,20 euro per le persone fisiche.

Il decreto in oggetto prevede l'adozione delle seguenti aliquote impositive:

- 0,1 per cento annuo per il 2012 (con un massimale di 1.200 euro)
- 0,15 per cento annuo a decorrere dal 2013 (senza previsione di un massimale). E' prevista inoltre l'applicazione di un importo minimo annuo pari a 34,20 euro.

Si rende noto che, seppure non ancora chiarito ufficialmente dalle Autorità competenti, le aliquote di imposta si dovrebbero intendere applicate su di una base imponibile costituita dal valore medio di periodo degli strumenti/prodotti finanziari valutati a valore di mercato.

L'imposta di bollo si calcola in base al criterio del pro rata temporis, in quanto si tiene conto degli effettivi mesi di detenzione degli strumenti/prodotti finanziari.

Da ultimo si evidenzia che l'imposta di bollo viene trattenuta al 31 dicembre di ciascun anno in caso di mantenimento dell'investimento per tutto il periodo di imposta, ovvero all'atto del disinvestimento del portafoglio da parte del cliente.



2. Imposta di bollo speciale sugli scudi fiscali

Il Decreto Monti ha inserito un nuovo bollo sulle attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del DL 78/2009 e i ai sensi del DL 350/2001.

La norma, nello specifico, comporta che le attività finanziarie segretate scontino nel 2012 un'imposta di bollo dell'1%, calcolata sul valore di mercato che tali somme avevano il 6 dicembre 2011 (l'imposta dovrebbe essere versata entro il 16 febbraio 2012 a meno di una probabile proroga di tale scadenza da parte delle competenti autorità).

Tale bollo si applica sulle attività segretate in essere al 6 dicembre 2011, determinate al lordo dei prelievi e rimborsi effettuati. In merito all'esatta determinazione degli importi relativi a tali prelievi e rimborsi, si attendono prossimi chiarimenti normativi e/o ministeriali. Si fa presente che il ruolo di sostituto d'imposta per il versamento del bollo speciale sugli scudi, dovrebbe essere ricoperto dall'intermediario al quale è stata presentata la Dichiarazione Riservata ovvero - in caso di trasferimento delle attività segretate dall'intermediario ultimo che le ha ricevute in custodia.

Per il versamento del bollo, l'intermediario, come sopra definito, è tenuto a trattenere l'importo dovuto dal conto del cliente che ha rimpatriato ovvero, in mancanza, di riceverne dallo stesso apposita provvista.

Si ricorda che l'intermediario è obbligato a segnalare all'Agenzia delle Entrate il nominativo dei clienti nei confronti dei quali non sia stata recuperata la provvista per il versamento del bollo.

Successivamente all'anno 2012, il bollo speciale sugli scudi si applicherà unicamente sul valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre di ciascun anno nelle seguenti misure:

- 1,35% per l'anno 2013
- 0,4 % a decorrere dal 2014.

A decorrere dal 2013, in caso di pagamento del bollo speciale sugli scudi fiscali, non verrà applicato il bollo titoli di cui al punto 1.